

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SYNCRONIA – ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata SYNCRONIA – ENTE DEL TERZO SETTORE ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede in Scoppito (AQ), Via del Querceto n. 10.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone come strumento di promozione, coordinamento e sviluppo di attività di interesse generale nei settori della psicologia, della psicoterapia, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione si pone i seguenti obiettivi generali:

- incrementare la coesione sociale e la consapevolezza collettiva rispetto ai temi della salute psicologica e del benessere relazionale;
- costruire azioni e reti territoriali finalizzate al contrasto del disagio sociale, educativo e familiare;
- contribuire a migliorare l'integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi;
- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai progetti di prevenzione e inclusione;
- sostenere azioni volte a contrastare l'emarginazione sociale;
- assistere i soci, a seconda delle loro diverse tipologie, nell'attuazione di progetti formativi, scientifici e socio-sanitari.

L'Associazione intende impegnarsi nei seguenti ambiti d'azione generali (rif. art. 5 D.Lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali (lettera a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i);
- formazione extra-scolastica (lettera l);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (lettera w).

Nello specifico l'Associazione intende:

Area sociale e sanitaria

- promuovere servizi di sostegno psicologico e psicoterapeutico;
- istituire sportelli di ascolto e centri di consulenza;
- realizzare programmi di prevenzione del disagio giovanile;
- sostenere iniziative in favore delle vittime di violenza;
- realizzare interventi di reinserimento sociale e lavorativo.

Area formazione, cooperazione e ricerca

- istituire e gestire scuole di specializzazione in psicoterapia ai sensi della Legge 56/1989;
- organizzare corsi ECM e attività di formazione professionale;
- promuovere attività di ricerca scientifica;
- realizzare convegni, seminari e pubblicazioni;
- collaborare con Università, enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà partecipare a circoli, associazioni, società o enti aventi scopi analoghi.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 3 - I SOCI

Sono soci dell'Associazione: le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro;

enti pubblici e pubbliche amministrazioni;

altre tipologie di enti ai sensi della Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I soci che rientrano nella categoria di enti pubblici e pubbliche amministrazioni non possono, in ogni caso, compromettere la natura di ente privato della Sincronia - ETS e, pertanto, non potranno avere il controllo o la direzione unitaria dell'ETS.

L'Associazione può prevedere anche la designazione di soci onorari: nominati tali dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Possono essere soci onorari le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le Pubbliche Amministrazioni, che per le loro caratteristiche si sono particolarmente distinti in attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative promosse;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate ed autorizzate;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che Il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante e-mail, pec, sms, whatsapp o signal, indicata dal socio nella domanda di ammissione. La convocazione sarà affissa anche in bacheca presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet e pagina Facebook di riferimento.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti coloro che sono iscritti al Libro Soci; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Agli Associati che siano enti del terzo settore o altra tipologia di enti (indicati nell'art. 3 del presente statuto) è attribuito 1 voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere 2 (due) deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: IN SEDE ORDINARIA: Approvare il bilancio;

Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

Approvare eventuali regolamenti interni

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo; Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valido solo se la maggioranza non è costituita da soci enti pubblici e loro partecipate.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri (sempre in numero dispari).

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

e preventivamente autorizzate. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano 1/3 dei componenti. Le convocazioni debbono essere effettuate attraverso comunicazioni quali: e-mail, whatsapp, sms, pec, signal, inviati agli indirizzi comunicati dai consiglieri al momento dell'insediamento da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La maggioranza dei componenti il consiglio direttivo non deve essere composta da organi politici di enti pubblici, nonché da rappresentanti legali di loro società partecipate.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; raccolte fondi;

entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello

stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Prevvia formale richiesta al Segretario/Tesoriere, tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

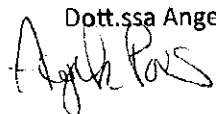
ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Scoppito, 16 Marzo 2026

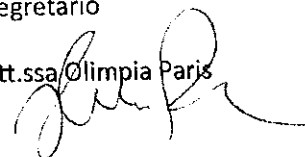
Il Presidente

Dott.ssa Angela Paris



Il Segretario

Dott.ssa Olimpia Paris



Registrazione del documento al Registro Unico del Terzo Settore
Registrazione a data del 27/3/2026 n. 147 con 3
Esaditi ESE.NZE

